



**NOBILI
BECCI
BRUGIAPAGLIA
ZUCCARO**

STUDIO LEGALE

L’AFFIDAMENTO DEL MINORE AI SERVIZI SOCIALI

Avv. Andrea Nobili

STUDIO LEGALE NBBZ - ANCONA



Le misure previste dal codice civile verso il minore

Dovere dei genitori di provvedere all'educazione, al mantenimento e all'istruzione dei propri figli (art. 30 Costituzione) si concretizza nell'attribuzione loro l'esercizio della responsabilità genitoriale (art.316 e ss. del Codice Civile).

L'art. 330 cod. civ.: decadenza dalla responsabilità genitoriale se violati o trascurati i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Il giudice, valutata la sussistenza di *gravi motivi*, può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

L'art. 333 cod. civ.: condotta che non dà luogo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma comunque pregiudizievole nei confronti del figlio. In tal caso il giudice può adottare i provvedimenti che ritiene *più convenienti* e disporre eventualmente l'allontanamento del figlio o del genitore dalla casa familiare.

La segnalazione dei Servizi sociali

L'inidoneità della condotta dei genitori nei confronti del figlio e dunque il pregiudizio per la crescita di quest'ultimo possono essere rilevati anche dai Servizi sociali.

I Servizi **non possiedono diretta legittimazione ad agire**: essi possono soltanto limitarsi a **segnalare la situazione al P.M. presso il Tribunale per i minorenni**, il quale, dopo gli opportuni accertamenti, decide se procedere o meno.

L'affidamento ai Servizi sociali

Ruolo del Servizio Sociale nel rapporto col minore divenuto sempre più rilevante nel corso degli anni

Emissione di provvedimenti - anche di natura provvisoria ed urgente - che dispongono l'affidamento ad esso dei minori.

Misura ampiamente diffusa nelle prassi giuridiche della magistratura minorile e **in forte espansione anche nella magistratura ordinaria** in ambito civile. (soprattutto interventi giurisprudenziali dal 2012).

Da misura amministrativa a provvedimento de potestate

La misura dell'affido al Servizio sociale nasce come intervento di controllo e di "rieducazione" nei confronti di minori di età (inizialmente sino ai 21 anni), con comportamenti considerati inaccettabili ed inadeguati dal punto di vista sociale (con l'istituzione del Tribunale per i Minorenni nel 1934)

Col tempo, **la misura ha subito una notevole evoluzione**: da provvedimento rieducativo delle devianze giovanili a **strumento di tutela di minori d'età** in situazione di disagio, in prevalenza adottati nei contesti con genitori che non sono considerati in grado di adempiere alla propria responsabilità genitoriale.

Provvedimento dell'Autorità giudiziaria

Provvedimenti emessi con decreto motivato ex artt. 330, 333 e 336 c.c..

L' Autorità Giudiziaria può disporre la decadenza ovvero la limitazione della responsabilità genitoriale o, comunque, adottare opportuni provvedimenti nell'interesse della prole.

La **formulazione dell'art. 333 c.c. ha reso possibile includere l'affidamento ai Servizi sociali tra i provvedimenti *più convenienti*** che il Tribunale può adottare secondo le circostanze, in caso di condotta del genitore pregiudizievole nei confronti del figlio, ma non così grave da dare luogo a decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Le decisioni del Giudice in caso di disaccordo: l'affidamento ai servizi sociali

La decisione è autorizzata dalla **riserva generale di cui art. 337 ter del codice civile**, quando i due genitori risultano conflittuali: togliere loro potere per eliminare le occasioni di contrasto.

*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. **In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.** Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.*

Il Servizio sociale come Ente affidatario

A partire dal 2012 nei Tribunali italiani si è diffusa la prassi di disporre l'affidamento del minore al Servizio sociale.

Accanto alla funzione di prevenzione e di aiuto a minori, persone, famiglie in situazioni di disagio e bisogno, il Servizio sociale si è visto attribuire anche quella di “ente affidatario” di minori in situazioni di grande conflittualità tra genitori in fase separativa

Affidamento in senso proprio?

Talvolta nel provvedimento si legge che il minore è affidato al Servizio sociale con collocazione abitativa presso un genitore.

Ciò **non significa affatto che il minore sia propriamente affidato al servizio sociale**: significa solo che a questo è assegnato un determinato compito e che deve svolgerlo in collaborazione con i genitori. Trattasi di prescrizione forte per il genitore collocatario, con la contestuale attribuzione ai Servizi del compito di sorvegliarne l'adempimento.

L'esercizio della responsabilità parentale resta in capo a uno o a entrambi i genitori, secondo i casi, e per di più in modo libero da ogni interferenza dei servizi, per tutto ciò che non ha attinenza con le prescrizioni ricevute.

Indicazioni della giurisprudenza -1- (riduzione del conflitto)

«La designazione dell'ente pubblico, per l'esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell'art. 333 c.c., comporta che è l'ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori.

E, invero, l'applicazione dell'art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all'ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l'istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). **L'affidamento all'ente, con delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto:** insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre»

(Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., Decreto 14.04.2016)

Indicazioni della giurisprudenza -2- (limitazione della responsabilità genitoriale)

«In ordine all'affidamento del minore, la regola di giudizio imposta al Giudice è unicamente l'interesse morale e materiale della prole: **all'affidamento al Servizio Sociale deve accompagnarsi una drastica limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti** e che le scelte importanti per la vita dei minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni.»

(Tribunale di Roma , sez. I Civ., decreto 16.05.2017)

Indicazioni della giurisprudenza -3- (tutela della bigenitorialità)

«Il provvedimento di collocamento del minore presso i Servizi Sociali ha la evidente finalità di **precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità**, tutelando fin da subito il minore e dettando, a tal fine, tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi Sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e a fare iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio».

(Cass. civ., sez. I, ord. n. 24637 del 13.09.2021,)

Natura degli incarichi

In ambito processuale, gli incarichi possono avere:

natura istruttoria, quando viene richiesta un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e/o la valutazione delle capacità genitoriali

natura esecutiva di provvedimenti decisori, mediante l'organizzazione di incontri eventualmente anche protetti e/o l'erogazione di interventi di sostegno

natura di controllo, tramite il monitoraggio sulla tenuta degli accordi tra genitori o attraverso l'affidamento del minore al servizio sociale, con collocamento presso uno dei due genitori.

Discrezionalità del Servizio sociale

Provvedimenti di affidamento dei figli minori all'Ente che non chiariscono esplicitamente i poteri attribuiti al Servizio Sociale incaricato: anche riguardo alle modalità di esercizio del ruolo genitoriale, alle decisioni da impartire ai genitori ed a cui gli stessi devono attenersi nell'interesse della prole.

Criticità che sorge da mandato generico: discrezionalità conseguente all'assenza di limiti e di direttive precise (es.: decisioni su allontanamento del minore dalla famiglia, sulla sua collocazione in famiglia o in comunità, sulla frequenza e modalità delle visite, etc.).

Criticità

Se il Giudice **non esplica chiaramente gli ambiti di limitazione della responsabilità genitoriale e dei poteri del servizio, l'impiego pratico dell'istituto può rivelarsi difficoltoso** e complesso, ripercuotendosi nella relazione tra l'operatore del servizio e l'utente.

Ulteriore complicazione quando il minore coinvolto nel procedimento promosso dall'Autorità Giudiziaria viene affidato ad una famiglia o collocato in una comunità educativa o terapeutica (entra in scena un terzo soggetto i cui compiti dovrebbero essere anch'essi ben organizzati, e vincolati a precise direttive).

Legittimità di indicazioni generiche

Sull'affidamento del minore ai Servizi Sociali senza determinare le modalità e la durata dell'incarico è intervenuta la Corte di Cassazione.

«Trattasi di Provvedimento sufficientemente dettagliato e corretto in quanto **la necessaria indicazione della presumibile durata dell'affidamento e delle modalità di esercizio dei poteri degli affidatari**, sono condizioni richieste solo per l'affidamento familiare previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge n°184/83, **non già per il provvedimento di affidamento familiare di cui all'art. 337 ter c.c.**».

(Corte di Cassazione, sez. civ., ordinanza 28998 del 12.11.2018)

Osservazioni

- **Necessità di un chiaro mandato** al Servizio sociale, con indicazione del contenuto e dei limiti del potere sostitutivo se conferito al Servizio anche l'esercizio della responsabilità genitoriale (con il compito di effettuare scelte su educazione, salute ed istruzione del minore)
- La **regolamentazione dei rapporti dovrebbe essere stabilita con provvedimento del Tribunale** (seppure in osservanza delle indicazioni del Servizio), e non lasciati in modo imprecisato ai Servizi, per far sì che il provvedimento mantenga la sua forza cogente.

La chiarezza nei contenuti, nel metodo, nei tempi, sono **presupposto di un consenso informato** e costituiscono premessa per interventi efficaci e non stereotipati.

L'intervento dei servizi sociali e la riforma Cartabia (d.lgs n. 149 del 2022 adottato in attuazione l. n. 206 del 26 novembre 2021)

Art. 473-bis.27 c.p.c. Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

(segue)

Art. 473-bis.27 c.p.c. Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori (segue)

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Principi della riforma (legge delega) -1-

La norma di cui all'articolo 473-bis.27 c.p.c. dà attuazione ad alcuni dei **principi contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. ff) della legge delega**, che invita il legislatore delegato ad adottare puntuali disposizioni :

- **regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari**, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento;
- prevedere che nelle **relazioni redatte** siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario;

Principi della riforma (legge delega) -2-

- fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche **tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato;**
- disciplinare presupposti e **limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale;**

Principi della riforma (legge delega) -3-

- dettare **disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori**, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
- in caso di **mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice**, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato.

Previsione di indicazioni specifiche

La disposizione è finalizzata a dettare alcune necessarie indicazioni di raccordo tra l'organo giudicante e i servizi sociali o sanitari che lo stesso abbia ritenuto di fare intervenire nel conflitto familiare e il cui compito è destinato a durare lungo un arco temporale spesso non definibile a priori e comunque ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio.

A tal fine, e dal punto di vista organizzativo, si prevede in primo luogo che **ogni volta in cui il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, egli debba indicare "in modo specifico" l'attività ad essi demandata** (ovvero il perimetro di compiti assegnati ai servizi, ad evitare indebiti interessamenti e più ancora mancanze rispetto ai compiti loro attribuiti) e **fissare i termini** entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Le relazioni dei Servizi

Concretamente **distinguibili i diversi aspetti relativi all'intervento**, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere **sempre fondate su dati oggettivi** e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Regime di pubblicità, o meglio di informativa: si è previsto che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, che possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.



**NOBILI
BECCI
BRUGIAPAGLIA
ZUCCARO**

STUDIO LEGALE

**Si ringrazia per l'attenzione
e buon lavoro**

Avv. Andrea Nobili

STUDIO LEGALE NBBZ ANCONA

Via San Martino 23 | Ancona 60122

T. +39 071 56730 | www.nbbz.it